

agricoltura nell'ambito urbano» sono aggiunte le seguenti: «e a spese di progettazione per opere pubbliche».

---

(9) Articolo inserito dalla *legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172*.

---

**Art. 1-ter.** *Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute* <sup>(10)</sup>

1. Le sanzioni di cui all'*articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, e dall'*articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'*articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*:

a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'*articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695*, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.